

Roma, 26 aprile 2021

Circolare n. 146/2021

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Nuova classificazione delle regioni nelle fasce di rischio – Ordinanze Ministero della Salute del 23 aprile 2021 pubblicate sulla G.U. n.98 del 24.4.2021.

Ai sensi del DPCM attualmente in vigore (DPCM 2.3.2021) nonché dei decreti legge emergenziali in materia, il Ministero della Salute con le ordinanze in oggetto ha confermato fino al 10 maggio e salvo diverse disposizioni che la Sardegna rimane in zona rossa e la Basilicata, la Calabria e la Sicilia rimangono in zona arancione; Puglia e Valle d'Aosta passano dalla zona rossa alla zona arancione.

Ai sensi del DL n.52/2021 che, come è noto, ha stabilito dal 26 aprile un allentamento delle misure emergenziali anticontagio precedentemente adottate, tutte le altre regioni sono state classificate nella fascia di rischio moderato, cd zona gialla, fino a diversa disposizione.

Nella tabella sottostante si riepiloga l'attuale quadro generale della situazione.

Scenario 4 Rischio di massima gravità ZONE ROSSE	Sardegna	Interdetti gli spostamenti H24 salvo sia- no motivati da esigenze di lavoro e salu- te, ovvero da necessità. Per qualsiasi spostamento è valido l'obbligo di autocertificazione.	Fino al 10.5.2021 e salvo diversa disposizione
Scenario 3 Rischio di elevata gravità ZONE ARANCIONI	Basilicata Calabria Puglia Sicilia Valle d'Aosta	Ammessi gli spostamenti all'interno del comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00 senza obbligo di autodichiarazione. Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole delle zone rosse. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti lo spostamento è possibile fino a una distanza di 30 chilometri, ma con esclusione del raggiungimento dei capoluoghi di provincia.	Fino al 10.5.2021 e salvo diversa disposizione
Scenario 2 Rischio di moderata gravità ZONE GIALLE	Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Toscana Umbria Veneto Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento	Interdetti tutti gli spostamenti dalle 22,00 alle ore 5,00 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.	Fino a diversa disposizione
Scenario 1 Rischio di bassa gravità ZONE BIANCHE	Nessuna regione	Tutti gli spostamenti sono consentiti fer- ma restando la possibilità di adottare specifiche misure restrittive	Fino a diversa disposizione

Daniela Dringoli Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. $\underline{145/2021}$ e $\underline{140/2021}$ Allegati quattro Gr/qr

G.U. n.98 del 24.4.2021

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto 1'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,
commi 16-bis e seguenti; commi 16-bis e seguenti;

commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»:

diversamente disposto dal presente decreto»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale: «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative dei decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49 e al documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», dal quale risulta, tra «Aggiornamento nazionale rocus incidenza», dai quale risulta, tra l'altro, che la Regione Basilicata presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello di rischio moderato, la Regione Calabria presenta uno scenario «di tipo 1» con un livello di rischio alto e la Regione Sicilia presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello di rischio moderato ad alta probabilita' di progressione;

Visto, peraltro, che la Regione Puglia, gia' collocata nella «zona progressione del Ministra della soluta del controlo del cont

rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio moderato

presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio moderato e un'incidenza settimanale pari a 231 casi su 100.000 abitanti; Visto che la Regione Valle d'Aosta, gia' collocata nella «zona rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio della contro della salute 10 di rischio della contro scenario di «tipo 1» con un livello di rischio della contro scenario di «tipo 1» con un livello di rischio della contro controlla contro moderato e un'incidenza settimanale pari a 227 casi su 100.000 abitanti:

Visto che nel medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia si evidenzia che «Nel procedere con la de-escalation, in particolare dalle zone rosse, nella intensita' delle misure di mitigorione e' opportuno mantenere una progressiva gradualita' e

monitorarne attentamente l'impatto sull'andamento epidemico»;
Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di richio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualita' nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione

nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»; Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta nella «zona arancione»;

Considerato che per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia permangono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera b), del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per

l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione»; Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del SARS-Cov-2, nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova classificazione.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio ministri 2 marzo 2021. giorno non

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

ORDINANZA 23 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera g), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti; commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

urgenti per la graduale ripresa delle attività economicne e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 aprile 2020, n. 86;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Modificiale del altivita", di monitoraggio del

aprile 2020, n. 86;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19; Visto il

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

evoluzione della strategia e pianificazione nella lase di tiansizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49 e al documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», dal quale risulta che la Regione Sardegna presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio alto: rischio alto;

rischio alto;
Vista, altresi', la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che pertanto e' necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 9 aprile 2021 per la Regione Sardegna, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione;
Sentito il Presidente della Regione Sardegna:

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione.

> Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

ORDINANZA 23 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti: commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarione di di direzione di organi del Sistema di informazione per la cicurata della Ropubblica. informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Intormazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. convertito con

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 ZUZI, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

aprile 2021, n. 92;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49, dal quale risulta che le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano uno scenario di «tipo 1», un livello di rischio basso o moderato; Visto che dal medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, risulta che le Regioni Toscana e Campania presentano, per la

regia, risulta che le Regioni Toscana e Campania presentano, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inforiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 9 aprile 2021 e 16

aprile 2021; Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale incidenza», allegato al citato verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100 000 abitanti:

250 casi ogni 100.000 abitanti; Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e

integrazioni;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)»;

Considerato che le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano parametri non riconducibili all'art. 1, comma 16-septies, lettere a), b), c), del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, allo stato, sussistono i presuposti per l'applicazione, nelle regioni e province autonome sopra richiamate, delle misure di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

nelle regioni e province autonome sopra richiamate, delle misure di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualita' nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Campania e Toscana nella «zona arancione»;

Visto l'art. 1, comma 2, ai sensi del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e qialla»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La s	ottoscritto/a		, nato/a il		
a		(), residente	in		
(_), via	e domiciliato/a in			
(), via		dentificato/a a mezzo		
nr	, rilasciato da				
n data	, utenza tel	efonica	, consapevole delle conseguenze penali		
previste	e in caso di dichiarazioni mendac	ci a pubblico ufficiale (art. 495	5 c.p.)		
	DICI	HIARA SOTTO LA PROPR	IA RESPONSABILITÀ		
>	di essere a conoscenza delle	misure normative di conten	imento del contagio da COVID-19 vigenti alla		
data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del					
<u>terri</u> t	torio nazionale;				
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti					
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;					
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.					
2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;					
> c	he lo spostamento è determina	ito da:			
	- comprovate esigenze l	avorative;			
	- motivi di salute;				
	- altri motivi ammessi d	lalle vigenti normative ovver	o dai predetti decreti, ordinanze e altri		
	•	•	zione della diffusione del contagio;		
	(specificare il motivo c	he determina lo spostamento):			
> 0	che lo spostamento è iniziato d	a (indicare l'indirizzo da cui è	r iniziato)		
			;		
> 0	on destinazione (indicare l'ind	irizzo di destinazione)			
			;		
≻ i	n merito allo spostamento, dic	hiara inoltre che:			